

Publicato in Albo informatico

D.R. n. 2312 del 18.6.2020

**D E C R E T O**

**I L R E T T O R E**

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università e di ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università e di ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione di università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Vista la L. 6.6.2020, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 18, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, e, in particolare, l'art. 7;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA), in particolare l'art. 3, comma 2, il quale prevede la possibilità che siano adottate modalità telematiche di votazione per tutte le tipologie di elezioni;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, i titoli II e V;
- Richiamato il D.R. n. 1351 del 10.4.2020, in attuazione dell'art. 7 del D.L. n. 22 dell'8.4.2020, con cui sono stati sospesi a data da destinarsi i procedimenti elettorali in corso alla data dell'8.4.2020 e i procedimenti elettorali inerenti a organi in scadenza nel periodo della fase di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31.1.2020;
- Considerato il termine, al 30 giugno 2020, della sospensione dei procedimenti, nonché la necessità di creare idonei presupposti affinché le votazioni avvengano tutelando la salute delle persone, attraverso la creazione di un sistema telematico di votazione da remoto che non comporti la predisposizione di seggi elettorali e garantisca la sicurezza degli elettori;
- Considerato che il senato accademico, in data 16.6.2020, ha approvato le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del consiglio di amministrazione;

**D E C R E T A**

**Art 1.** Sono emanate, le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche delle componenti - docente e tecnico-amministrativo - del consiglio di amministrazione. Le suddette disposizioni regolamentari, in allegato A, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione

**Art 2.** Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo, comunicato agli interessati e diffuso alla comunità accademica. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet

di Ateneo, nella pagina dedicata alle elezioni. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'area legale e generale - servizio affari generali

I L R E T T O R E

# ALLEGATO A

## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VOTAZIONI TELEMATICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Procedure telematiche di votazione.....   | 1 |
| Art. 2 - Calendario .....                          | 1 |
| Art. 3 – Compiti della commissione elettorale..... | 1 |
| Art. 4 – Proclamazione e nomina degli eletti ..... | 1 |
| Art. 5 - Rinvii normativi.....                     | 1 |



#### Art. 1 - Procedure telematiche di votazione

1. Le operazioni di voto si svolgono da remoto - anche, qualora previsto dal decreto di indizione, in giorni festivi e in orari notturni - mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici personali, attraverso una procedura telematica la quale preveda:
  - la possibilità di esprimere un solo voto a favore di un solo candidato
  - la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca)
  - che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto
  - la corretta acquisizione della preferenza espressa
  - la segretezza del voto
  - adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore
  - l'assoluta impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore.
2. Le operazioni di scrutinio e di formazione delle graduatorie elettorali si svolgono mediante la procedura telematica. Per tutte le operazioni di carattere informatico, il gestore del sistema garantisce il necessario supporto per l'intera durata del procedimento elettorale, consentendo il costante monitoraggio delle votazioni ai componenti della commissione elettorale limitatamente alla verifica del raggiungimento del quorum di validità della votazione

#### Art. 2 - Calendario

1. Il calendario delle votazioni è stabilito dal rettore che ne dà comunicazione al senato accademico.

#### Art. 3 – Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale:
  - a) determina il numero totale degli elettori per ogni votazione tenuto conto delle eventuali necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori degli elenchi elettorali, dalla commissione stessa autorizzate, e determina i corrispondenti *quorum* per la validità di ciascuna votazione, pari ad almeno un terzo degli aventi diritto;
  - b) sovrintende per quanto possibile alle operazioni di voto;
  - c) sulla base della elaborazione dei dati restituita dal programma informatico di votazione, in caso di raggiungimento dei *quorum*, individua gli eletti per ciascun collegio elettorale, rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità e rispettando le riserve statutarie eventualmente previste, e forma la graduatoria dei non eletti.
2. La commissione elettorale delibera con la partecipazione della totalità dei suoi componenti a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### Art. 4 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il Rettore:
  - a) esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione e sul procedimento elettorale;
  - b) nomina i candidati eletti per ciascun collegio elettorale con proprio decreto.
2. Gli eletti sono nominati per il mandato corrispondente al quadriennio accademico di riferimento 2020–2024.

#### Art. 5 - Rinvii normativi

1. Per quanto non disposto nel presente provvedimento, si applicano le seguenti disposizioni:
  - Statuto
    - Eligendi (art. 20, comma 1, lett. b e c)
    - Quorum per la validità delle votazioni (art. 58)
    - Elettorato passivo (art. 59)
    - Incompatibilità (art. 60)
    - Rinnovo della carica accademica (art. 61)
    - Graduatoria dei non eletti (art. 62, comma 2)
    - Preferenze esprimibili (art. 66)

- Regolamento generale di Ateneo - Titolo V – ELEZIONI E DESIGNAZIONI
  - Modalità di voto (art. 19)
  - Ineleggibilità alle cariche accademiche (art. 21, commi 1 e 2)
  - Incompatibilità (art. 22)
  - Graduatoria elettorale (art. 24, comma 2)
  - Sospensione estiva dei termini (art. 27)
  - Costituzione della Commissione elettorale (art. 28)
  - Candidature (art. 29, comma 2)
  
- Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni - Titolo III – ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOCENTI E DEI TECNICI AMMINISTRATIVI NEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO
  - Quorum per la validità della votazione ordinaria e determinazione del numero degli eligendi (art. 9, comma 1)
  - Indizione costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive (art. 10, commi 1 e 4)
  - Graduatoria dei non eletti (art. 11)
  - Decorrenza e durata dei mandati (art. 12)
  - Carenza di rappresentanze e elezioni suppletive (art. 13)
  - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici amministrativi nel Consiglio di amministrazione e designazione dei componenti esterni (art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9)